

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

**Note e Commenti**

## *COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION PER PREVENIRE LE VIOLENZE DI GENERE – PROPOSTE MINIME PER COLMARE UN GAP EVIDENTE TRA REGOLA E PRASSI*

Francesca Barbino

*Università degli Studi di Palermo*

Abstract:

[Comprehensive Sexuality Education to Prevent Gender-Based Violence – Minimum Proposals to Bridge a Global Gap Between Rule and Practice] This paper analyzes the existing gap between international policies to prevent gender-based violence (GBV) and their national implementation, with a focus on prevention. To delve into this foundational pillar, the role of Comprehensive Sexuality Education (CSE) will be examined as a fundamental tool for deconstructing stereotypes and gender roles, thereby addressing the deep roots of violence. Secondly, international and national legislation on GBV will be reviewed, highlighting both its potential and shortcomings. The hypothesis is that the absence of national legislation mandating compulsory and curricular CSE compromises the effectiveness of the entire normative framework, perpetuating harmful power dynamics instead of eradicating them.

Key Words:

Comprehensive Sexuality Education; Gender-based violence; Istanbul Convention; International law; Prevention

Vol. 13 (2025)



# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

**Note e Commenti**



# *Comprehensive Sexuality Education* per prevenire le violenze di genere – Proposte minime per colmare un *gap* evidente tra regola e prassi

Francesca Barbino\*

## 1. Introduzione

Le diverse forme di violenze di genere, intese in un’accezione plurale come «l’insieme di violenze fisiche, verbali, simboliche e psicologiche di cui sono vittime le donne, le persone omosessuali e bisessuali, le persone trans\* e *non-binary*»<sup>1</sup>, si verificano a causa delle disuguaglianze di potere tra generi, radicate in modelli patriarcali che colpiscono persone piccole, giovani e adulti, e che si intersecano con altre oppressioni causando traumi più severi.<sup>2</sup>

Venendo considerate come una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e sistematiche a livello globale, nel corso degli ultimi decenni la comunità internazionale ha progressivamente edificato un solido corpus normativo volto a contrastare il fenomeno, soprattutto quello della violenza contro le donne, culminato con l’adozione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 2011)<sup>3</sup>, primo

---

\* PhD Student Università degli Studi di Palermo, DiN in Studi Europei - Università di Genova.

<sup>1</sup> Educare alle Differenze, *Che fare? Tutto quello che avreste voluto sapere per contrastare le violenze di/del genere a scuola*, 2024, p. 6. Disponibile online al link: <https://www.educarealldifferenze.it/contrastare-le-violenze-di-del-genere-a-scuola/>

<sup>2</sup> Sul tema si vedano Crenshaw Kimberlé, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in “The University of Chicago Legal Forum”, 1989; Butler Judith, *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*, New York, Routledge, 1990; Romito Patrizia, *La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione*. Milano: Franco Angeli, 2000; Walby Silvia et al, *The concept and measurement of violence against women and men*, Policy Press, 2017.

<sup>3</sup> Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), disponibile al link: <https://rm.coe.int/168008482e>

strumento a imporre agli Stati firmatari obblighi precisi e vincolanti. Tra i pilastri della Convenzione, la prevenzione emerge come principio fondamentale, riconosciuta di pari importanza rispetto alla protezione delle vittime e al perseguimento dei responsabili. La Convenzione infatti stabilisce, tra i vari obblighi, quello di promuovere cambiamenti sociali e culturali; di condurre azioni di sensibilizzazione; di includere nei programmi di istruzione a tutti i livelli materiali didattici su temi quali l'uguaglianza tra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati e il rispetto reciproco, adattati alla capacità evolutiva degli studenti; di formare professionisti in ottica *multi-agency*.<sup>4</sup>

In questo contesto, anche se non esplicitamente, il concetto di *Comprehensive Sexuality Education (CSE)* parrebbe corrispondere a pieno a tali strumenti di prevenzione primaria: promossa da organismi sovranazionali come l'UNESCO e l'OMS già dal 2009<sup>5</sup>, la CSE trascende la mera trasmissione di informazioni biologiche sulla salute sessuale, abbracciando un approccio olistico che mira a dotare le persone piccole e giovani di conoscenze, abilità, attitudini e valori essenziali per sviluppare relazioni sane, rispettose e paritarie fin dalla nascita, affermandosi dunque come catalizzatore di processi trasformativi. Nonostante la ratifica da parte dell'Unione Europea e dell'Italia di tali impegni internazionali e le consolidate evidenze scientifiche sull'efficacia della CSE nella prevenzione di discriminazioni e violenza, con il presente articolo si intende evidenziare un significativo e persistente divario tra quello che impone la norma e la sua effettiva implementazione nella prassi nazionale.

Attraverso questo contributo, in primo luogo verranno presi in esame principi e obiettivi della *Comprehensive Sexuality Education (CSE)*, evidenziandone l'efficacia come strumento di prevenzione primaria della violenza di genere. Successivamente, verrà ricostruito brevemente il quadro normativo internazionale sulla violenza di genere, con particolare enfasi sul pilastro della prevenzione e sul ruolo esplicito attribuito all'educazione. A questo punto, si tratterà criticamente lo stato dell'arte dell'educazione sessuale e affettiva in Italia, identificando non solo le carenze normative, ma anche le resistenze culturali che ostacolano una piena adozione della pratica. In conclusione, verrà riaffermato l'evidente gap tra regola e prassi, nel tentativo di delineare delle raccomandazioni concrete per le politiche future, mirando all'introduzione di programmi strutturali di *CSE* nel contesto italiano come forma di rafforzamento dell'impegno nazionale sull'asse della prevenzione della violenza di genere.

## **2. La *Comprehensive Sexuality Education (CSE)* come pratica di prevenzione**

Contrastare le violenze di genere - dagli stereotipi sessisti agli abusi all'interno delle relazioni, dall'omolesbobitrans-fobia/negatività fino al femminicidio - impone un ricorso ai presidi educativi, perché è con l'educazione che si rende possibile lo sradicamento di norme culturalmente e socialmente costruite che ne sono la causa.

Il legame tra sessualità e violenze di genere sembra a volte sfuggire, ma sarebbe da ricercare nella definizione del primo di questi concetti: secondo l'OMS, la sessualità è un aspetto centrale della vita umana, che comprende sesso, identità e ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione; la sessualità è influenzata dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, etici,

---

<sup>4</sup> Ivi, art. 12-17.

<sup>5</sup> Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS e BzGA, *Standard per l'Educazione Sessuale in Europa. Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti*, 2010; UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach*, 2018 (prima edizione 2009).

giuridici, storici, religiosi e spirituali.<sup>6</sup> Quando si parla di un'educazione che sia anche sessuale, dunque, non ci si deve confondere con l'educazione riguardante il solo comportamento sessuale, né l'atto sessuale con la sessualità tutta, ma si devono comprendere molte altre aree, in una prospettiva che applica il modello bio-psico-sociale, per cui lo sviluppo sesso-affettivo dell'individuo è un processo complesso e continuativo, dalla nascita all'età adulta, influenzato dall'esterno.<sup>7</sup>

La risposta al “come educare” a questa specifica “materia” arriva dalla definizione e dalla pratica della *Comprehensive Sexuality Education (CSE)*, ovvero l'approccio proposto a partire dalla fine degli anni 2000 dalle principali organizzazioni internazionali, secondo cui parlare di emozioni, relazioni, comunicazione efficace, di corpi e di consenso, oltre che di aspetti legati alla salute sessuale, aiuti a promuovere un benessere complessivo delle persone e a contrastare in modo efficace la violenza.<sup>8</sup> Sono infatti diversi i documenti diffusi in questi ultimi decenni dalle organizzazioni internazionali che, attraverso la *CSE*, raccomandano ai diversi Stati nazionali di promuovere politiche scolastiche che curino, fin dalla più tenera età, non solo gli aspetti fisiologici, ma anche quelli relazionali ed emotivi della sessualità, definendo di fatto uno standard internazionale in materia di educazione sessuale.

Attraverso gli «Standard per l'Educazione Sessuale in Europa», elaborati dall'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS in collaborazione con il Centro Federale per l'Educazione alla Salute BZgA (Germania) nel 2010, e tradotti in lingua italiana dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), si richiede ai *policy makers* europei di rispondere alla necessità di condividere degli standard di educazione sessuale per superare l'eterogeneità e la frammentarietà delle normative europee. Il testo delinea definizioni, concetti chiave ed informazioni rispetto al tema nel contesto europeo contemporaneo, ed offre una matrice operativa dove trovano spazio molteplici argomenti che dovrebbero essere inclusi (Il corpo umano e lo sviluppo; Fertilità e riproduzione; Sessualità; Emozioni/affetti; Relazioni e stili di vita; Sessualità, salute e benessere; Sessualità e diritti; Influenze sociali e culturali), per specifiche fasce di età (0-4 anni, 4-6 anni, 6-9 anni, 9-12 anni, 12-15 anni, 15+). La rilevanza di questo documento risiede soprattutto nell'aver definito, già dal 2010, il bisogno di un approccio all'educazione sessuale di tipo olistico (quello che in inglese viene definito *comprehensive* appunto)<sup>9</sup>, cioè basato sulla teoria bio-psico-sociale, che inizi fin dalla nascita e prosegua in tutte le fasi di sviluppo della persona. In questo senso, avviene dunque un superamento rispetto ai modelli educativi precedenti, che prendevano in considerazione o l'astinenza sessuale per le adolescenti (approccio “*abstinence only*”), o la mera necessità di prevenzione e protezione dai rischi per la salute sessuale in età adolescenziale e preadolescenziale.<sup>10</sup>

Altro documento fondamentale per affrontare il tema è quello proveniente dall'UNESCO, dal titolo «*International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach*» redatto nel 2018 dall'UNESCO in collaborazione con UNAIDS,

<sup>6</sup> World Health Organization. Defining sexual health; 2006 [aggiornato nel 2010]. Disponibile al link: [http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual\\_health/sh\\_definitions/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/)

<sup>7</sup> Simonelli Chiara, *Manuale di psicologia dello sviluppo psicoaffettivo e sessuale*, Roma, Erickson, 2023.

<sup>8</sup> Bruno Valeria, *Not one more, not one less. The role of education in the fight against gender-based violence*, in “Women & Education”, (2), 4, 2024.

<sup>9</sup> Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS e BzG A, *Standard per l'Educazione Sessuale in Europa. Quadro di riferimento per responsabili delle politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti*, 2010. Disponibile online al link: <https://www.fissonline.it/pdf/STANDARDOMS.pdf>

<sup>10</sup> Ibidem.

UNPFA, UNICEF, UN Women e OMS. Si tratta di una revisione di un precedente documento del 2009, già frutto di una ricognizione dei vari modelli di educazione sessuale adottati nel mondo e dell'elaborazione delle migliori pratiche sviluppate in materia. Anche in questo caso, il documento ha un forte indirizzo politico, perché ambisce a sostenere, spronare e guidare i paesi membri delle sopracitate organizzazioni internazionali affinché forniscano alle giovani conoscenze, capacità e risorse utili per sviluppare relazioni umane positive. Allo stesso tempo, è anche un documento tecnico per addetti ai lavori, che definisce 8 concetti chiave (relazioni; valori, diritti, cultura e sessualità; genere; violenza e prevenzione; competenze in materia di salute e benessere; corpo e sviluppo; comportamenti sessuali; salute riproduttiva) e sotto-argomenti specifici; per ciascuno delinea obiettivi di apprendimento adatti alle età (in questo caso, dai 5 ai 18 anni); e infine guida gli addetti ai lavori alla pianificazione, l'implementazione e la valutazione di programmi di CSE. In questo caso, l'importanza del documento emerge in primis dai vari rimandi al contesto globale, come ad esempio la trattazione sulla necessità di una riedizione del precedente elaborato affinché possa allinearsi meglio alle più recenti questioni globali, inclusi di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l'Agenda 2030, e specialmente in materia di educazione, diritti umani e uguaglianza di genere, ormai considerate tematiche concatenate e imprescindibili; secondariamente, dal focus rispetto alla necessità di un approccio basato sull'evidenza scientifica nell'implementazione di tali programmi, anche per smentire le numerose false credenze e i miti che da sempre culturalmente contrassegnano la tematica delle sessualità nel mondo.<sup>11</sup>

Sulla base del *framework* teorico-pratico delineato da questi documenti, negli anni la ricerca è riuscita in maniera crescente a mettere in luce gli impatti positivi della pratica della CSE sulle persone piccole/giovani: bambini e adolescenti possono infatti soddisfare le curiosità tipiche della crescita nella spontaneità dei propri ambienti sicuri, imparare a conoscere il proprio corpo, i suoi cambiamenti fisici ed emotivi e le sue funzionalità, scoprire e praticare emozioni, positive e negative, e sentimenti, non solo legati al sesso ma anche alle amicizie, ai rapporti familiari e a tutti i tipi di relazioni; praticare il rispetto verso sé stessi e gli altri e sperimentare il consenso; conoscere quelli che sono i servizi più adeguati qualora avessero bisogno di un qualsiasi aiuto.<sup>12</sup> Questo accento sull'importanza dell'apprendimento socio-emotivo e della comunicazione attraverso la pratica della CSE a scuola è cruciale, tanto più in un discorso che pone il contrasto di prevaricazioni, discriminazioni e violenza come questione centrale dell'educazione sessuale per come la intendiamo oggi, rispetto dagli approcci puramente biologico-medici del passato.

Altre importanti ricerche recenti hanno smontato uno dei pregiudizi più diffusi tra chi contrasta questo tipo di educazione: che parlare di questi temi "spinga" le persone giovani a fare sesso precocemente, mentre al contrario è stato registrato un ritardo nell'età

---

<sup>11</sup> UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach*, 2018, disponibile online al link: <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf>

<sup>12</sup> Save the Children, *L'educazione affettiva e sessuale in adolescenza: a che punto siamo?*, 2025, disponibile online al link: <https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/leducazione-affettiva-e-sessuale-adolescenza-che-punto-siamo.pdf>

del primo rapporto sessuale di chi ha ricevuto formazione verso l'attuazione di scelte libere ed informate rispetto ai propri coetanei non formati in tal senso; un aumento dell'uso di metodi contraccettivi con l'obiettivo di ridurre le infezioni sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, e la riduzione dell'incidenza di abusi e violenza.<sup>13</sup> È stato anche dimostrato che un'attività sessuale soddisfacente e sicura permette alle ragazze di raggiungere livelli elevati di istruzione, in linea con gli studi secondo cui la salute fisica e emotiva abbia un'influenza positiva sul rendimento scolastico.<sup>14</sup>

### 3. Prima e dopo Istanbul - La violenza di genere nel panorama normativo internazionale

Nelle sue molteplici manifestazioni (fisica, sessuale, psicologica, economica, digitale), la violenza di genere è riconosciuta a livello globale come una delle più diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani (ONU, 1993, Art. 2). Definita dal Consiglio d'Europa come:

«Una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».<sup>15</sup>

Essa non è un fenomeno naturale o inevitabile, ma il risultato di strutture sociali, culturali ed economiche che perpetuano la disuguaglianza tra uomini e donne. La sua comprensione richiede un approccio intersezionale che tenga conto delle diverse forme di discriminazione e oppressione che possono amplificare la vulnerabilità delle persone.<sup>16</sup>

La comunità internazionale ha sviluppato un robusto quadro normativo per contrastare il fenomeno. Nel 1993, con la «Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne» delle Nazioni Unite, per la prima volta la violenza contro le donne è stata inquadrata come «violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne»<sup>17</sup>, attraverso la previsione di obblighi che gravano direttamente in capo agli stati di realizzare azioni positive volte ad adottare tutte le misure necessarie per indagare e punire gli atti di violenza, ma anche a prevenirla tramite l'educazione.<sup>18</sup> Da questo momento in poi, il tema è stato trattato negli stessi termini positivi, come nella «Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne», a seguito della quale la «Piattaforma d'Azione di Pechino» del 1995 ha identificato dodici aree critiche di interesse, tra cui la violenza contro le donne<sup>19</sup>, enfatizzando la necessità di adottare misure integrate e riconoscendo il ruolo dell'educazione nella promozione della parità di genere e nella prevenzione della violenza.

---

<sup>13</sup> Demozzi Silvia - Ghigi, Rossella, *Insegnare genere e sessualità. Dal pregiudizio sessista alla prevenzione della violenza*, Milano, Mondadori Education, 2024.

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), art. 3.a, disponibile al link: <https://rm.coe.int/168008482e>

<sup>16</sup> Crenshaw Kimberlé, *op. cit.*, in "The University of Chicago Legal Forum", 1989.

<sup>17</sup> CEDAW, Art. 1, disponibile al link:

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article2>

<sup>18</sup> Art. 10, link alla nota precedente.

<sup>19</sup> Dichiarazione di Pechino, disponibile al link:

[https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0821\\_Dichiarazione\\_di\\_Pechino.pdf](https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/17/0821_Dichiarazione_di_Pechino.pdf)

La pietra miliare del quadro normativo internazionale in materia di violenza di genere è però rappresentata dalla «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica», conosciuta come «Convenzione di Istanbul», del 2011, tuttora considerata lo strumento più completo e vincolante a livello europeo e globale. Essa è basata su quattro pilastri fondamentali, come attestato nel Preambolo - conosciuti come “le 4 P”: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate - e particolarmente importante perché ha riconosciuto la interdisciplinarietà e trasversalità del fenomeno e conseguentemente richiesto interventi *multi-agency* per il suo contrasto. Il Capitolo III (articoli 12-17), incentrato sulla Prevenzione, è il più rilevante per la trattazione in oggetto, poiché intende:

«Promuovere cambiamenti nei comportamenti sociali e culturali di donne e uomini al fine di sradicare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità delle donne o su ruoli stereotipati di donne e uomini».<sup>20</sup>

Ciò implica azioni positive da parte degli Stati firmatari volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed all'acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza; la necessità di:

«includere negli *standard* e nei programmi di istruzione a tutti i livelli materiali didattici sui temi quali l'uguaglianza tra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, adattati alla capacità evolutiva degli studenti».<sup>21</sup>

Si riconosce, dunque, la scuola come un luogo privilegiato per la prevenzione primaria. Come si nota, questa impostazione ha marcato un netto spostamento di paradigma, dalla sola reazione e punizione a un approccio che pone la prevenzione al centro dell'azione degli Stati, e la articola su diversi livelli, tra i quali, cruciale è la prevenzione primaria, atta a prevenire la violenza prima che accada, agendo sulle cause profonde e sui fattori di rischio, dunque lavorando sul cambiamento delle norme sociali e culturali che giustificano o tollerano la violenza e promuovendo una sostanziale uguaglianza tra i generi. In questo senso, l'educazione diventa il cuore pulsante della strategia internazionale.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, l'obiettivo di raggiungere un'effettiva uguaglianza tra i generi in tutte le dimensioni della società è sempre stata una prerogativa della Comunità fin dalla sua costituzione nel 1957, sancita dai trattati modificativi (TUE, TFUE, Carta dei diritti fondamentali). In particolare, il Trattato di Lisbona promuove la parità tra donne e uomini, combatte le discriminazioni e la tratta di esseri umani,<sup>22</sup> rappresentando di fatto l'antecedente logico-giuridico all'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul nel 2017 e alla sua successiva entrata in vigore nel 2023.<sup>23</sup> Con la Direttiva UE 2024/1385 approvata nello scorso maggio,<sup>24</sup> primo atto normativo di diritto

---

<sup>20</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), art. 12, par. 1, link in nota 3.

<sup>21</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), art. 14, par. 1, link in nota 3.

<sup>22</sup> *Articoli 1bis, 2, 63bis par. 2.d, e 69b par. 1, Trattato di Lisbona, disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT>.*

<sup>23</sup> DECISIONE (UE) 2023/1076 Del Consiglio del 1 giugno 2023, disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32023D1076>.

<sup>24</sup> Pubblicata on line su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024L1385>.

derivato di natura vincolante<sup>25</sup> per tutti gli Stati membri per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, l'Unione si propone di armonizzare le legislazioni dei Paesi membri, poiché impone agli Stati, entro giugno 2027, di mettere in atto robuste misure di prevenzione, protezione, accesso alla giustizia, supporto, coordinamento e cooperazione tra autorità, proprio sulla scorta di quanto prescritto da Istanbul.<sup>26</sup>

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul già nel 2013 con la Legge 27 giugno 2013, n. 77,<sup>27</sup> assumendo formalmente gli obblighi derivanti da tale strumento di diritto internazionale e procedendo alle conseguenziali riforme del quadro normativo di diritto interno, derivato dagli interventi strutturali degli anni '70 - in stretta correlazione con le agende dei movimenti femministi - e ancor di più degli anni '90, di pari passo con le prime Convenzioni internazionali sul tema.<sup>28</sup>

La prima vera legge sull'argomento è stata quella contro la violenza sessuale, identificata come delitto contro la persona, modificando la precedente definizione di «crimine contro la morale pubblica e il buon costume» (Legge n. 66/1996)<sup>29</sup>. Con la stessa ratio legis, sono state emanate le successive leggi dei primi anni 2000: le Leggi n. 154/2001<sup>30</sup> e Legge n. 304/2003<sup>31</sup> hanno introdotto nuove misure per combattere i casi di violenza domestica; le leggi n. 60/2001<sup>32</sup> e n. 134/2001<sup>33</sup> si sono occupate invece della difesa delle donne vittime di violenza o maltrattamenti introducendo il patrocinio dello Stato per le spese legali. Nel 2006 è stata istituita la linea telefonica di assistenza pubblica nazionale italiana (1522) e inserito nel bilancio dello Stato un fondo per le pari opportunità, che dall'anno successivo ha finanziato un «Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere».<sup>34</sup>

Infine, con la Legge n. 38/2009<sup>35</sup> è stato introdotto il reato di stalking, insieme al «Piano nazionale contro la violenza e lo stalking di genere»<sup>36</sup>, che ha di fatto organizzato per la prima volta il sistema antiviolenza italiano. Con la ratifica della Convenzione nel maggio del 2013, in Italia è stata emanata la cosiddetta Legge sul Femminicidio, n. 119/2013,<sup>37</sup> con la quale sono state potenziate le precedenti misure e riorganizzate alcune azioni quali: l'inasprimento delle misure in campo penale, l'adozione del «Piano d'azione

<sup>25</sup> Sulla natura e sulle caratteristiche delle direttive europee, quali atti di diritto derivato, vincolanti ma non direttamente applicabili, sugli obblighi degli Stati in fase di attuazione e sull'armonizzazione del diritto dell'UE, si veda Benacchio Gian Antonio, *Diritto Privato dell'Unione Europea. Fonti, modelli, regole*, Cedam, 2016, pp. 85-116.

<sup>26</sup> De Paolis Roberta, *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in Rivista di diritti Comparati n.2, 2024.

<sup>27</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>.

<sup>28</sup> Toffanin Angela et al, *Pratiche e dimensioni simboliche nel lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio*, in «Relazione sull'indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di standard quali-quantitativi per i servizi specialistici e generali. I centri antiviolenza e le reti territoriali». Deliverable n. 13a, Progetto ViVa, 2021.

<sup>29</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>

<sup>30</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/28/001G0209/s>

<sup>31</sup> Pubblicata online su: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario)

<sup>32</sup> Pubblicata online su: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?)

<sup>33</sup> Pubblicata online su: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)

<sup>34</sup> Online su <https://ovg.giustizia.it/it/homepage.page>

<sup>35</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/s>

<sup>36</sup> Adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'11 novembre 2010, disponibile al link: [http://centroantiviolenza.comune.torino.it/wp-content/uploads/piano\\_nazionale\\_antiviolenza.pdf](http://centroantiviolenza.comune.torino.it/wp-content/uploads/piano_nazionale_antiviolenza.pdf)

<sup>37</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg>

straordinario contro la violenza sessuale e di genere» per il biennio 2015-2017<sup>38</sup> e il successivo «Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne 2017-2020»<sup>39</sup> riconfermato 2021-2023<sup>40</sup> - che allargano l'offerta di servizi di sostegno e individuano standard regionali. Inoltre, sono state previste altre misure, quali il finanziamento di progetti scolastici volti a sensibilizzare gli studenti e a formare i docenti sulla tematica, seppur in una maniera dichiaratamente “emergenziale”, che non tiene conto della natura sistemica e strutturale della violenza.<sup>41</sup>

Tra le recenti leggi rivolte alla tutela delle vittime, va menzionata la Legge n. 69/2019 (cosiddetto «Codice Rosso»),<sup>42</sup> che ha inasprito ulteriormente le pene per diversi crimini e introdotto quattro nuove forme di reato (diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti; deformazione dell'aspetto delle persone mediante lesioni permanenti; costrizione o induzione al matrimonio; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Ancora, con la Legge n. 168/2023 sul «Contrasto alla violenza sulle donne e domestica in Italia» (cosiddetta Legge Roccella),<sup>43</sup> sono state integrate le precedenti norme, con una particolare attenzione ai casi di violenza in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare esteso a obblighi informativi e di assistenza della persona offesa; modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari; arresto in flagranza differita; rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico). Infine, alla vigilia dell'8 marzo 2025 la Ministra Roccella ha presentato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge che «introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l'ergastolo, e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e *revenge porn*».<sup>44</sup>

#### 4. Un pilastro debole - Stato dell'arte sulla *CSE* in Italia

##### 4.1 Tra norme e pratiche

Questa rassegna della normativa internazionale, europea e italiana in materia di violenza di genere ci è utile per indagare una possibile dissociazione tra regola declamata e soluzione operativa<sup>45</sup>, in particolare rispetto all'aspetto della prevenzione della violenza.

A livello europeo, nonostante gli obiettivi da raggiungere per la piena parità di genere vengano sottolineati a più riprese nelle fonti sopracitate, inclusa la direttiva del 2024, così come nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla

---

<sup>38</sup> Adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, disponibile al link: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1954/piano-nazionale-violenza-2015-2017.pdf>

<sup>39</sup> Adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, disponibile al link: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1953/piano-nazionale-violenza-2017-2020.pdf>

<sup>40</sup> Adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2021, disponibile al link: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>

<sup>41</sup> Demurtas Pietro, *Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti e buone pratiche*, Milano, goWare & Guerini Associati, 2021.

<sup>42</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

<sup>43</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/24/23G00178/sg>

<sup>44</sup> Consultabile online al link: <https://www.governo.it/it/articolo/delitto-di-femminicidio-come-reato-autonomo-dichiarazione-del-presidente-meloni/27891>

<sup>45</sup> Sacco Rodolfo, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)*, in *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39, No. 1. (Winter, 1991), 1991, pp. 1-34.

Commissione Europea nel marzo 2020<sup>46</sup>, gli stessi non possono trovare applicazione diretta e vincolante all'interno della normativa degli Stati Membri. Secondo il principio di sussidiarietà e proporzionalità, infatti, agli Stati viene lasciata ampia discrezionalità, in fase di attuazione, nell'individuare i meccanismi istituzionali ed i presidi amministrativi per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede sovranazionale. Ciò in quanto, la CSE è una politica educativa, ed in questa materia l'Unione non ha competenze specifiche, se non quelle concorrenti in materia di politiche sociali riguardanti la parità di genere.

Per quanto riguarda invece la normativa italiana, dall'adozione della Convenzione di Istanbul in poi essa ha ripreso i 4 pilastri, specialmente nell'emanazione dei diversi Piani Strategici, ma pare rispondere solo parzialmente agli obiettivi: il ruolo della scuola, relativamente all'asse della prevenzione della violenza, viene riconosciuto e affermato nei testi normativi, nei relativi piani strategici e programmi operativi diramati dal Dipartimento Pari Opportunità (DPO); manca però una chiara indicazione sulle modalità di attuazione, nonché un chiaro richiamo all'educazione sessuale e affettiva come pratica specifica.

Come ampiamente dimostrato in letteratura, la normativa sulla violenza di genere italiana viene affrontata da una prospettiva di ordine pubblico e di sicurezza, necessaria in primis per contenere l'allarme sociale che i casi più mediatizzati generano, tanto più se commessi da cittadini stranieri, invece di esplicitare e contestualizzare il suo ambito applicativo, risultando dunque poco efficace.<sup>47</sup> Fa notare inoltre Curti<sup>48</sup> che la normativa in sé, così come il discorso politico e mediatico costruito intorno ad essa, operano sistematicamente un'importante "depoliticizzazione" del tema, poiché nell'ottica punitiva, emergenziale e medicalizzante che si evince spesso dallo stesso lessico che viene usato, si distoglie l'attenzione dalle origini culturali del fenomeno, discorso particolarmente rilevante per poter parlare di prevenzione della violenza e interventi ad essa mirati. A questo quadro già limitante si aggiunge inoltre la logica del "costo zero", per cui queste norme spesso non prevedono alcuna spesa pubblica per finanziare azioni di prevenzione, circostanza già denunciata dal primo rapporto GREVIO sull'Italia - gruppo di esperti indipendenti che ha il compito di vigilare e valutare, all'interno del Consiglio d'Europa, l'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte degli stati membri.<sup>49</sup> In quest'ottica, depoliticizzare il tema significa svuotare l'azione pubblica della sua portata politica, ma al contempo lasciare che avvenga una ri-politicizzazione da parte di «altri soggetti della società civile», che ammesso che trovino le risorse adeguate per sopperire alla mancanza di fondi pubblici specifici, non hanno tuttavia la capacità strutturale per avere un impatto sistemico.<sup>50</sup>

A proposito di società civile, che è di fatto incaricata a portare avanti la maggior parte delle iniziative educative sul tema, è molto interessante l'analisi del «Rapporto delle Associazioni di Donne» del 2024 relativo al già citato monitoraggio GREVIO, coordinato da Di.Re., il quale già dall'introduzione denuncia «l'emergenza culturale esistente in Italia

<sup>46</sup> Pubblicata online su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152>

<sup>47</sup> Pitch Tamar, *Riflessioni attorno alla violenza maschile contro le donne*, in "Studi sulla questione criminale", vol. 2, 2008.

<sup>48</sup> Curti Sabina, *Il codice rosso tra depoliticizzazione e ripoliticizzazione della violenza di genere in Italia*, in "Rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale", 3/2024.

<sup>49</sup> GREVIO, (Baseline) Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). ITALY, 2020.

<sup>50</sup> Curti Sabina, *op. cit.*, in "Rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Studi di teoria e ricerca sociale", 3/2024.

su ogni aspetto della lotta alla violenza maschile contro le donne» per cui «l’approccio che non considera il genere utilizzato in questi contesti cancella le origini della violenza alle donne così come riconosciute anche nel preambolo della Convenzione di Istanbul». <sup>51</sup> Proseguendo, anche in questo report emerge che gli sforzi verso il settore educativo siano insufficienti; che le ultime iniziative governative in merito all’educazione sessuale siano fortemente influenzate dai movimenti *anti-gender*<sup>52</sup>, e che:

«Negli ultimi 10 anni, solo il 13% dei fondi stanziati dalla 'Legge sul femminicidio' (119/2013) è stato utilizzato per azioni di prevenzione. Soltanto il 5,6% è stato destinato agli sforzi di prevenzione primaria, volti a smantellare le norme sociali e i comportamenti che generano e perpetuano la violenza. Sotto l'attuale governo, questi fondi hanno anche subito una riduzione del 70% (da oltre 17 milioni nel 2022 agli attuali 5 milioni stanziati per il 2023)». <sup>53</sup>

Dati simili risultano dai diversi report di monitoraggio del progetto ViVa<sup>54</sup>, nato da un accordo di collaborazione del 2017 tra il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) e l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS-CNR), e riconfermato per la sua seconda edizione nel 2022, per accompagnare, attraverso la ricerca, l’implementazione delle politiche antiviolenza anche alla luce degli impegni assunti dall’Italia con la firma della Convenzione di Istanbul. Una delle problematiche riscontrate nei diversi livelli di monitoraggio è che i Piani strategici (2017-2020 e 2021-2023 gli ultimi) non definiscono chiaramente gli interventi in un quadro logico, lasciando dunque indefinita la declinazione operativa e finanziaria degli stessi, e facendo sì che si investa prevalentemente sul mantenimento dei servizi e delle strutture presenti sui territori (e già finanziati/attuati sotto altre modalità), piuttosto che nella creazione di strumenti innovativi e nuovi. <sup>55</sup>

Altro tema di analisi riguarda l’esistenza o meno di un focus specifico riguardante le persone minori: lo stesso quadro legislativo pare non contemplare misure specifiche per mettere al centro le persone adolescenti e contrastare episodi di violenza di genere all’interno delle coppie di adolescenti (fenomeno cosiddetto “*teen dating violence*”<sup>56</sup>) o comunque a danno di minori, avvalorando la tesi di Leonelli sulla «difficoltà del mondo adulto ad ammettere il fenomeno»: da una parte ci rassicura pensare che le giovani coppie si sostengano a vicenda, finalmente, nella valorizzazione dell’altra persona; dall’altro, vedere le ragazze di oggi come forti, autonome ed emancipate stride con la possibilità di saperle invischiate in relazioni malsane; e infine, l’idea che le persone giovani vivano tra un mondo *online* nel quale trovare informazioni ed esperienze e quello *offline* in cui la scuola

---

<sup>51</sup> D.i.Re, GREVIO 2024. Primo ciclo di valutazione tematica Italia. Rapporto delle Associazioni di donne, 2024. Disponibile al link: [https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2024/10/GREVIO2024\\_Rapporto-Associazioni-di-Donne\\_def.pdf](https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2024/10/GREVIO2024_Rapporto-Associazioni-di-Donne_def.pdf)

<sup>52</sup> Per approfondire, si vedano: Selmi Giulia, *Chi ha paura della libertà? La cosiddetta ideologia del gender sui banchi di scuola*, in AG AboutGender, International Journal of Gender Studies, 7, 2015, pp. 263-268; Bellè Elisa - Poggio Barbara, *New Faces of Populism: The Italian “Anti-Gender” Mobilization. Populism on the Loose*. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2018, 119-141; Lavizzari Anna - Prearo Massimo, *The anti-gender movement in Italy: Catholic participation between electoral and protest politics*. European Societies. 21 (3), 2019, 422-442.

<sup>53</sup> D.i.Re, *op.cit.*, p. 27.

<sup>54</sup> Disponibili al link: <https://viva.cnr.it/deliverable-e-rapporti/>

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Sorrentino Anna, Santamato Margherita e Antonio Aquino, *Individual, familial, and school risk factors affecting teen dating violence in early adolescents: A longitudinal path analysis model*, in Societies 13.9: 213, 2023.

inizia ad interessarsi di intelligenza emotiva e pedagogia delle emozioni tende ad incentivare una “delega inconsapevole”.<sup>57</sup>

Ad oggi, in Italia l'unico atto normativo che affronta parzialmente la tematica è la Legge n. 107/2015, la cosiddetta «Buona Scuola»,<sup>58</sup> che promuove l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di qualsiasi discriminazione, e la sensibilizzare di studenti, docenti e genitori<sup>59</sup>; e il «Piano nazionale per l'educazione al rispetto» del 2017 con le relative Linee Guida<sup>60</sup>, finalizzato a promuovere in tutte le scuole d'Italia una serie di azioni educative e formative tese alla promozione dei valori sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Tra gli strumenti operativi individuati per la messa a terra di questi principi, il Programma Operativo Nazionale PON «Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020»<sup>61</sup> ha riservato un'attenzione particolare al tema della parità di genere e la lotta alle discriminazioni all'interno dell'obiettivo più ampio di prevenire l'abbandono scolastico;<sup>62</sup> e il successivo PN «Scuola e Competenze»<sup>63</sup> dovrebbe proseguire in questa direzione per il settennato 2021-2027, sempre tramite fondi europei (FESR e FSE), anche se al momento non sono stati ancora diffusi i dati di monitoraggio. Quello che risulta chiaro però è che questi sforzi restano progettazioni, a carico delle singole scuole e completamente facoltative, «esperienze probabilmente minoritarie rispetto a un modello scolastico dominante che riproduce un immaginario stereotipato del femminile e del maschile»<sup>64</sup>, come già denunciato dal primo report GREVIO sull'Italia che prendeva atto «della crescente resistenza incontrata dalle scuole nell'intraprendere progetti didattici in linea con i principi e le disposizioni della convenzione di Istanbul».<sup>65</sup>

## 4.2 La crociata contro la CSE in Italia

In questo scenario, nonostante quanto raccomandato a più livelli dalle norme sovranazionali e nazionali analizzate, l'Italia resta uno degli 8 Paesi membri dell'UE, su 27, a non prevedere l'educazione sessuale nelle scuole come strumento di didattica curriculare.<sup>66</sup> Il Paese non ha mai attuato una politica pubblica significativa su questo tema, nonostante le numerose proposte politiche e legislative avanzate negli ultimi 60 anni, volte proprio ad abbracciare le raccomandazioni internazionali riguardanti sia l'educazione in sé che la prevenzione della violenza di genere, e le costanti richieste che arrivano dalla

---

<sup>57</sup> Leonelli Silvia, *La violenza nelle relazioni sentimentali degli adolescenti*, in Simonetta Ulivieri (a cura di), *Corpi violati. Condizionamenti educativi e violenze di genere*, Milano, FrancoAngeli, 2014.

<sup>58</sup> Pubblicata online su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/s>

<sup>59</sup> Art. 1, comma 16.

<sup>60</sup> Disponibili al link:

<https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Piano+Nazionale+ER+4.pdf/7179ab45-5a5c-4d1a-b048-5d0b6cda4f5c?version=1.0>

<sup>61</sup> Disponibile al link:

<https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Programma+Operativo+Nazionale+%E2%80%9CPer+la+Scuola%E2%80%9D+2014+-2020.pdf/a1692813-09a4-4178-ba81-809c8e56cc49?version=1.0&t=1495185911236>

<sup>62</sup> Bagattini Daniela - Calzone Samuele - Pedani Valentina, *Il ruolo della scuola nel contrasto alla violenza di genere e le opportunità offerte dal programma operativo nazionale*, in “Italian Journal of Educational Research”, 2019.

<sup>63</sup> Disponibile al link: <https://pn20212027.istruzione.it/programma-nazionale/>

<sup>64</sup> Bagattini et al., *op. cit.*

<sup>65</sup> GREVIO, *op.cit.*, ITALY, 2020.

<sup>66</sup> Michielsen Kristien - Olena Ivanova, *Comprehensive sexuality education: why is it important?*, Study requested by the FEMM committee, European Parliament, 2022.

società civile<sup>67</sup> e dall'accademia per tenere insieme i due aspetti in un'educazione sessuale che sia effettivamente olistica.<sup>68</sup> Come si è visto, recenti riforme hanno mostrato un crescente interesse quantomeno verso l'eliminazione di stereotipi di genere, norme discriminatorie e sessiste, ma la mancanza di obbligatorietà nell'applicazione delle stesse, a scuola come nelle università, crea un quadro di esperienze frammentato sul territorio italiano, esclude queste tematiche dai curricula ufficiali e lascia che si affrontino in maniera sporadica e a macchia di leopardo, spesso ad opera del terzo settore, con notevole eterogeneità tra le varie aree del Paese e con una minore sensibilità nelle aree del centro-sud.<sup>69</sup>

Una delle motivazioni per cui il quadro legislativo resta invariato da decenni e non si riescono a fare passi in avanti decisivi per allineare l'Italia al resto dei Paesi europei in materia di educazione sessuale potrebbe essere ricercata nella paura maturata all'interno dei cosiddetti "movimenti anti-gender" e nel crescente impatto che questi ultimi hanno sull'opinione pubblica, facendo leva sulla cosiddetta "teoria gender" e sul rischio che rappresenta, soprattutto per le scuole.<sup>70</sup> Negli ultimi anni l'implementazione della CSE o di qualsiasi tipo di educazione che comprenda le tematiche di genere affronta infatti sfide significative in Italia, oggetto di resistenze culturali, per cui parlare apertamente di temi legati alla sessualità rappresenta un tabù in molti contesti familiari e sociali, percepiti come "privati" e non pertinenti all'ambito scolastico, spesso radicati in ferventi dibattiti moralistici o in veri e propri travisamenti da parte dei movimenti legati alla destra cattolica. Infatti, tenendo a mente che pur utilizzando le più disparate traduzioni in italiano (tra le più diffuse, educazione alla sessualità e all'affettività/sexuale e affettiva/al rispetto/al consenso/alle relazioni), parlare di CSE comporta imprescindibilmente un rimando ai temi legati al genere e ai diritti LGBTQIA+ e che educare alla sessualità significa necessariamente educare al genere<sup>71</sup>, è proprio su questo che si gioca la battaglia di questi movimenti conservatori di destra, supportati da una fetta di "femminismo" radicale. Dal 2013, continue proteste riescono a permeare il dibattito pubblico italiano, come ad esempio quelle sollevate in occasione del dibattito parlamentare sulle unioni civili tra coppie omosessuali, contro l'omofobia e sull'introduzione dell'educazione di genere nelle scuole, o dell'uscita di alcuni opuscoli per docenti contro il bullismo omofobico da parte dell'UNAR. Molti altri casi simili sono seguiti negli anni, classificati dai media come tentativi di indottrinamento anche grazie ad "argomentazioni fantascientifiche", che tuttavia in molte occasioni sono riuscite a bloccare efficacemente l'attuazione dei programmi educativi.<sup>72</sup>

Questa cornice di discorso pubblico, di narrazione collettiva, sempre più organizzata dentro gruppi politici, arriva a generare una reale opposizione pubblica e politica che molto spesso influenza le decisioni del legislatore e le scelte di politica legislativa: ne è un esempio il «DDL Valditara» discusso in Parlamento a partire da giugno 2025 per introdurre il consenso genitoriale preventivo obbligatorio per tutte le attività extracurricolari relative all'educazione sessuale, ed emendato a più riprese nel corso della

---

<sup>67</sup> Si vedano i lavori delle reti nazionali Non Una di Meno (<http://nonunadimeno.wordpress.com>), Educare alle Differenze ([www.educarealldifferenze.it](http://www.educarealldifferenze.it)), GenderLens (<https://www.genderlens.org/>), Italy Needs Sex Education (<https://www.italyneedssexeducation.it/>)

<sup>68</sup> Bruno Valeria, *Educazione sessuale in Italia: Mezzo secolo di preliminari*, in "Rivista di Sessuologia", (48), 2, 2024.

<sup>69</sup> Si vedano: Chinelli Alice et al., *Sexuality education in Italy 2016-2020: a national survey investigating coverage, content and evaluation of school-based educational activities*, in "Sex Education", 23(6), 2023; Lo Moro Giuseppina et al., *Sex Education in Italy: an overview of 15 years of projects in primary and secondary schools*, Archives of Sexual Behavior, 52(4), 2023.

<sup>70</sup> Selmi Giulia, *op.cit.*, pp. 263-268.

<sup>71</sup> Demozzi Silvia - Ghigi Rossella, *op. cit.*, Milano, Mondadori Education, 2024.

<sup>72</sup> Selmi Giulia, *op.cit.*, pp. 263-268.

discussione parlamentare. Il rischio, come sottolineato da Prearo, non è solo quello di minare l'essenza stessa della *CSE*, ma anche di creare ulteriore disagio per 13 studenti, rafforzando posizioni conservatrici che privilegiano i valori della “famiglia tradizionale” e una visione prescrittiva e securitaria della sessualità che è contraria a quella qui proposta, basata sui diritti, inclusiva ed *empowering*.<sup>73</sup>

## Conclusione

L'analisi condotta nel presente articolo ha evidenziato una marcata discrasia tra gli obblighi normativi internazionali assunti dall'Italia in materia di prevenzione della violenza di genere e la loro concreta attuazione a livello nazionale, particolarmente in riferimento alla capacità di agire in maniera sistematica sul pilastro della prevenzione. Si è visto come strumenti fondamentali quali la Convenzione di Istanbul<sup>74</sup> e la direttiva UE 2024/1385 (2024)<sup>75</sup> delineano un percorso chiaro per gli Stati membri, imponendo di integrare l'educazione all'uguaglianza di genere e al contrasto delle discriminazioni a più livelli in maniera *multi-agency*.

Eppure, come ampiamente documentato dalla ricerca accademica, lo stato dell'arte in Italia rivela un panorama frammentato: l'assenza di una legislazione nazionale organica che renda questo tipo di educazione, e in particolare la *CSE*, obbligatoria contribuisce a diffondere iniziative educative episodiche e volontarie, lasciando altresì spazio ai movimenti *anti-gender* per alimentare il clima di resistenza culturale alla materia. Questo “gap implementativo” rispetto alle norme internazionali non rappresenta una mera inefficienza burocratica, ma si traduce in un significativo ostacolo all'efficacia delle politiche di contrasto alla violenza di genere in Italia: la mancata offerta di un'educazione sistematica su concetti cruciali come il consenso, la gestione costruttiva delle emozioni, la decostruzione degli stereotipi di genere e il riconoscimento delle dinamiche di abuso, contribuisce a perpetuare cicli di disinformazione e vulnerabilità che alimentano dinamiche oppressive e violente, invece di evitare che esse si presentino. Tale condizione non solo impedisce all'Italia di adempiere pienamente ai suoi obblighi internazionali, ma compromette anche il diritto delle persone giovani a un'educazione che le prepari a relazioni sane e soddisfacenti.

In conclusione, poiché il contrasto alla violenza di genere non potrà prescindere da un impegno concreto e coordinato da parte delle istituzioni nazionali, di seguito si propone di colmare il divario emerso attraverso una serie di raccomandazioni. In primis, risulta imperativo che l'Italia promulghi una legislazione chiara e vincolante che renda la *CSE* obbligatoria e strutturata in tutti i cicli di istruzione (dall'infanzia alla scuola secondaria superiore), come avviene nella maggior parte dei Paesi europei<sup>76</sup>. Tale normativa dovrà includere obiettivi chiari e contenuti minimi coerenti con gli Standard europei e le Linee Guida UNESCO<sup>77</sup>; elaborare linee guida nazionali che traducano questi elementi in programmi didattici specifici e progressivi, adattati alle diverse fasce d'età, in modo tale da colmare le disparità regionali e socio-economiche tra scuole; e arricchirsi di

---

<sup>73</sup> Prearo Massimo (23 giugno 2025), Dal Family day al “consenso informato”. L'obiettivo è la sorveglianza educativa. Domani Editoriale: <https://www.editorialedomani.it/politica/italia/scuola-obiettivo-sorveglianza-educativa-governo-meloni-family-day-consenso-informato-educazione-sessuo-affettiva-hkz20gqs>; Educare alle Differenze (2025), Noi la scuola, loro il bavaglio: ecco tutti i limiti del ddl Valditara. Domani Editoriale: <https://www.editorialedomani.it/fatti/dl-valditara-educazione-sessuale-affettiva-prevenzione-violenza-genere-governo-gt6lk8bp>

<sup>74</sup> Vd. Rif. nota prec. 3.

<sup>75</sup> Vd. Rif. nota prec. 22.

<sup>76</sup> Michielsen Kristien - Olena Ivanova, *op. cit.*, European Parliament, 2022.

<sup>77</sup> Vd. Rif. nota prec. 5.

metodologie in linea con i più recenti studi sulla pedagogia di genere, *queer* e decoloniale provenienti dalla ricerca scientifica.<sup>78</sup> Si rende altresì necessario investire nella formazione del personale scolastico - attualmente chiamato a gestire temi delicati pur non essendo formato sul tema - a partire dai percorsi universitari e in seguito all'interno dei corsi di aggiornamento professionali, e dell'intera comunità educante, attraverso un approccio *whole-school*<sup>79</sup> che includa anche le famiglie<sup>80</sup>; e al contempo nella sensibilizzazione alla cittadinanza tutta, anche per contrastare le resistenze di cui si è approfondito, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo tra scuola e comunità. Infine, si ritiene necessario incentivare la cooperazione con i servizi sanitari locali, i centri antiviolenza ed altre istituzioni per garantire che l'approccio *multi-agency* sia effettivamente applicato, anche grazie all'allocazione di risorse adeguate e a meccanismi di monitoraggio e valutazione che, in linea con quanto già istituito per esempio con il progetto ViVa, si occupino specificatamente di raccolta e analisi dei dati sulla CSE.

A proposito di dati, un'analisi sistematica dell'impatto di tali programmi da un punto di vista di valutazione di politiche pubbliche potrebbe rappresentare un ambito di ricerca promettente per il futuro, così come lo studio comparativo tra un'eventuale normativa italiana e quella di altri Paesi europei che hanno integrato con successo la CSE nei loro sistemi educativi. Allo stesso modo, in linea con le azioni recenti intraprese dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per una migliorata consapevolezza e promozione dei diritti dell'infanzia anche a fronte delle nuove sfide contemporanee - compresa quella posta dal mondo digitale<sup>81</sup> - sarebbe interessante inquadrare il tema della CSE in un'ottica di tutela delle persone minori e di approccio *child-centered*, fondato sul diritto all'autodeterminazione del minore, sul diritto alla sua identità ed al suo best-interest, in particolare analizzando le potenziali tensioni emergenti tra l'*empowerment* del minore - soprattutto man mano che cresce e matura la sua capacità di intendere e volere e la sua autonomia - e la responsabilità genitoriale nelle scelte educative, nonché il ruolo svolto dalle istituzioni sul tema dell'educazione in questa materia.

---

<sup>78</sup> Si vedano per tutti Barbino Francesca - Saint-Nom Cloé, *Our reality is colourful, healthy and playful: a call for listening to European youth and their need to have systemic Comprehensive Sexuality Education as a way to prevent teen dating violence*, in "Pedagogia delle differenze – Bollettino della Fondazione «Vito Fazio-Allmayer»", LI, 2, 301-322, 2022; Biemmi Irene, *Pedagogia di genere. Educare ed educarsi a vivere in un mondo sessuato*. Milano. Mondadori Università, 2022; Burgio Giuseppe, *Pedagogia postcoloniale. Prospettive radicali per l'intercultura*. Milano. FrancoAngeli, 2022; Di Grigoli Antonio Raimondo, *La Pedagogia queer e il riconoscimento della non-linearità identitaria. Verso un modello critico della cis-normatività in educazione*, in Burgio Giuseppe - Lopez Anna (a cura di) *La pedagogia di genere. Percorsi di ricerca contemporanei*. FrancoAngeli, Milano, 2023; Rinaldi Cirus, *Posizionamenti inquieti: approcci e metodologia queer*. In F. de Nardis, A. Petrillo, A. Simone (a cura di), *Sociologia di posizione. Prospettive teoriche e metodologiche*, Meltemi, Milano, 2023.

<sup>79</sup> Per un approfondimento su tale approccio, si vedano: Rutgers, *We all benefit: An introduction to the whole school approach for sexuality education*. Utrecht: Rutgers, 2016, Disponibile online al link: <https://rutgers.international/resources/whole-school-approach-toolkit>; UNGEI, *A whole school approach to prevent school related gender-based violence. Minimum standards and monitoring framework*. New York: UNGEI, 2019. Disponibile online al link: [www.ungei.org/publication/whole-school-approach-prevent-school-related-gender-based-violence-1](http://www.ungei.org/publication/whole-school-approach-prevent-school-related-gender-based-violence-1)

<sup>80</sup> Demozzi Silvia - Bonvini Eleonora, *Il sistema integrato di istruzione e educazione come luogo di decostruzione: le possibilità offerte dall'educazione sessuale completa (CSE)*, in *Cultura pedagogica e scenari educativi*, 2(1), 81-88, 2024.

<sup>81</sup> Sul tema si vedano: l'EU Children's Participation Platform ([https://eu-for-children.europa.eu/eu-childrens-participation-platform\\_en](https://eu-for-children.europa.eu/eu-childrens-participation-platform_en)); i risultati del gruppo di ricerca EU Kids Online (<https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online>); Rigazio Sara, *L'Empowerment del minore nella dimensione digitale*, Mucchi Editore, 2025.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Boards

### Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

### Advisoring Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), María Aránzazu Calzada González (Universidad de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universidad de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universidad de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

### Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* ([redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Urbino Carlo Bo. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---